

Immersione in mare ed escavo fondali

## **L'immersione in mare di materiale derivante dall'escavo dei fondali ed il riconoscimento della competenza statale da parte della Corte Costituzionale in materia di tutela ambientale.**

**A cura del Dott. Cristian Rovito**

L'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e quella di posa in mare di cavi e condotte, sono attività disciplinate dall'art. 109 del D. Lgs 152/'06 e ss. mm. e ii..

Questa norma consente *«l'immersione deliberata in mare da navi ovvero aeromobili e da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri»* dei seguenti materiali:

- a) materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;
- b) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale;
- c) materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto durante l'attività di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri.

L'autorizzazione all'immersione in mare dei predetti materiali viene rilasciata dall'autorità competente che a seguito della modifica intervenuta sul T.U.A. è individuata nella Regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali, *«solo quando e' dimostrata, nell'ambito della relativa istruttoria, l'impossibilità tecnica o economica del loro utilizzo ai fini di ripascimento o di recupero oppure del loro smaltimento alternativo in conformità alle modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto»*.

© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Orbene, tale decreto interministeriale non è stato ancora adottato, ragione per cui continuano ad applicarsi, secondo le indicazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, contenute nella circolare n. 7433 del 11 aprile 2012, **il D.M. 24 gennaio 1996 e**, per la valutazione dei risultati delle analisi del materiale e l'espressione dei pareri inerenti alle autorizzazioni, il **“Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini realizzato nel 2006, aggiornato nel 2007, da quello che oggi è l'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (in esso sono confluiti l'Agenzia Nazionale per la protezione ambientale - APAT - e l'Istituto Centrale per la ricerca applicata al mare - ICRAM)”**.

La Corte Costituzionale è stata chiamata dalla ricorrente Presidenza del Consiglio dei Ministri ad esprimersi su un conflitto di attribuzione tra enti (Stato - Regione) scaturito dall'adozione, da parte della Giunta della Regione Abruzzo, di un atto recante “determinazioni inerenti il rilascio di autorizzazioni di competenza regionale ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs 152/'06 e ss. mm. e ii. - ripartizione tra le Direzioni regionali di competenza afferenti al mare”.

La delibera n. 218/2013, allo scopo di disciplinare il rilascio delle autorizzazioni all'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo, aveva previsto la non sottoposizione ad atto autorizzativo regionale della movimentazione di materiali in ambiente marino in quantità inferiore alla soglia di 25.000 metri cubi, prevedendo *in derogat* una mera comunicazione all'Autorità regionale competente.

Il giudice delle leggi ha dapprima riconosciuto **l'art. 109 del d. lgs 152/'06, il Protocollo alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento dei mari causato dall'immersione di rifiuti**, redatto a Londra il 7.11.1996 (art. 4), cui l'Italia ha aderito con la legge 13 febbraio 2006, n. 87 e la **Convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo**, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 ed il **Protocollo relativo alla prevenzione ed all'eliminazione dell'inquinamento del mar Mediterraneo** dovuto ad operazioni di immersione effettuate da navi e da aeronavi o ad incremento in mare, resi esecutivi con la legge 25 gennaio 1979 n. 30, **idonei ad imporre l'obbligo di un procedimento di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività in esame.**

*Ad adiuvandum*, al secondo punto della sentenza, è stata riconosciuta **«l'idoneità lesiva dell'atto impugnato»**.

In effetti, se da un lato, riprendendo un proprio orientamento ormai consolidato, *«è idoneo a innescare un conflitto intersoggettivo di attribuzione qualsiasi atto, dotato di efficacia e rilevanza esterna, diretto a esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una competenza, il cui svolgimento possa determinare un'invasione, o una menomazione, della altrui sfera di attribuzioni»*; dall'altro, per il caso di specie, nella parte in cui la Regione abruzzese ha stabilito la soglia al di sotto dei 25.000 metri cubi quale criterio necessario per la sola comunicazione all'autorità regionale, appare **«indiscutibile l'efficacia e la rilevanza esterna»** della delibera giuntale impugnata dall'esecutivo.

La Giunta abruzzese ha provocato una riduzione degli standards di tutela dell'ambiente marino garantiti dal legislatore statale, talché il giudice delle leggi ha riscontrato **«l'idoneità dell'atto a derogare al regime di autorizzazione in riferimento ad ipotesi non contemplate dalla normativa statale vigente».**

Per altro verso, significativa è la considerazione operata dalla Corte Costituzionale sulla connessione fra **«attività di difesa del mare e della costa dall'inquinamento»** (art. 80, comma 1, lett. a del d. lgs 112/1998), affidate allo Stato in quanto riconducibili alla competenza in materia dell'ambiente, ed attività di **«protezione ed osservazione delle zone costiere»** (art. 80, comma 1, lett. a del d. lgs 112/1998), conferite alle Regioni, riguardanti, tra l'altro, diverse competenze in materie concorrenti, come ad esempio: governo del territorio, porti e tutela della salute.

Nel quadro di una gestione strategica ed integrata delle coste marine, attraverso vari interventi normativi, il legislatore ha attribuito alle stesse Regioni la competenza all'istruttoria ed al rilascio delle autorizzazioni per le attività di immersione di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi, in aggiunta a quelle di movimentazione dei fondali marini e di ripascimento della fascia costiera.

Sebbene si registri una così importante attribuzione, **la disciplina di tali attività**, ha confermato la Corte, **deve essere ricondotta alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente.**

Non venendo esclusa comunque la possibilità di interventi a cura del legislatore regionale, a condizione però che rientrino nel perimetro di tutela ambientale predisposto dal legislatore statale, la Consulta ha confermato in sentenza che spetta a quest'ultimo definire gli ambiti di applicazione della normativa a tutela dell'ambiente. E soltanto oltre questi è possibile un legittimo dispiegamento degli effetti legislativi degli enti regionali.

Nel caso in commento, la giunta abruzzese ha fissato in 25.000 metri cubi la soglia limite superata la quale la movimentazione di materiali in ambiente marino è soggetta ad autorizzazione da parte della competente autorità regionale, restando invece soggetto a comunicazione alla stessa, la movimentazione inferiore alla predetta soglia limite. Viene pertanto palesemente esclusa dal regime di autorizzazione l'attività di movimentazione dei sedimenti marini di entità inferiore ai 25.000 metri cubi, così venendosi a costituire un contrasto della normazione regionale con quella statale. Inoltre, non appare opportuno sottacere su quell'elemento lesivo rilevato dalla Corte Costituzionale, significativamente incisivo sulla competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e sui connessi standards di tutela dell'ambiente marino.

Il nuovo *dictum* i cui assunti giuridici fondamentali con il presente contributo si è cercato di evidenziare, costituisce certamente un ulteriore consolidamento di quell'orientamento giurisprudenziale a cui pure la stessa Consulta ha fatto riferimento nella sua stesura. Benché in altre occasioni abbia potuto *sapientis est mutare consilium*, con la sentenza n. 84 del 15 maggio 2015 non ha *a contrariis* assolutamente operato un *mutare consilium*. Ha infatti annullato la delibera giuntale della Regione Abruzzo, confermando che la tutela dell'ambiente è, ora anche *ex sententia*, materia riservata alla competenza esclusiva del legislatore nazionale.

Cristian Rovito

Pubblicato il 27 maggio 2015